

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con sentenza 2 febbraio 2005, nel procedimento Maatschap Schonewille-Prins contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-45/05)

(2005/C 93/18)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con sentenza 2 febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 4 febbraio 2005, nel procedimento Maatschap Schonewille-Prins contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 21 del regolamento (CE) n. 1254/1999 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che qualsiasi irregolarità nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000, riguardante un animale, comporta una completa esclusione del premio all'abbattimento di detto animale;
- 2) in caso di soluzione affermativa della prima questione, se l'art. 21 del regolamento (CE) n. 1254/1999 sia vincolante, in particolare tenuto conto delle conseguenze derivantive;
- 3) se gli artt. 44 e 45 del regolamento (CE) n. 2419/2001 ⁽²⁾ si applichino ad irregolarità nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 ⁽³⁾;
- 4) in caso di soluzione affermativa della terza questione, se una corretta applicazione dell'art. 45 del regolamento (CE) n. 2419/2001, in combinato disposto con l'art. 44, comporti che non sia applicabile un'esclusione del premio all'abbattimento in caso di negligenza nella notifica dei dati al detentore della banca dati informatizzata, se i dati trasmessi, quali, come nella specie, i dati di entrata, sono di fatto del tutto esatti (e anche sin dall'inizio sono stati esatti e pertanto non è stato necessario correggerli). Se ciò non è valido per qualsiasi negligenza, si pone la questione se ciò valga nella situazione come quella nel caso di specie, in cui la negligenza è costituita dalla trasmissione tardiva dei dati (alcuni giorni o settimane), mentre l'abbattimento ha avuto luogo dopo un periodo di tempo abbastanza lungo;
- 5) se l'art. 11 del regolamento (CE) n. 3887/92 ⁽⁴⁾ e/o l'art. 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o l'art. 47, n. 2, del regolamento (CE) n. 2419/2001 debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro, mediante una sanzione nazionale volta a garantire l'applicazione del regolamento, è autorizzato ad escludere il diritto comunitario riguardante il premio all'abbattimento o a ridurre detto premio;
- 6) in caso di soluzione affermativa in tutto o in parte della quinta questione, se le eccezioni comunitarie alle riduzioni ed esclusioni comunitarie, in particolare gli artt. 45 e 46 del regolamento (CE) n. 2419/2001, si applichino per analogia alle riduzioni ed esclusioni nazionali;
- 7) in caso di soluzione affermativa della sesta questione, se una corretta applicazione per analogia dell'art. 45 del regolamento (CE) n. 2419/2001, in combinato disposto con l'art. 44, comporti che le negligenze in relazione alla notifica dei dati alla banca dati informatizzata e, in particolare, la trasmissione tardiva dei dati non possano comportare l'esclusione del premio all'abbattimento, se i dati riportati nel registro, quali, come nella fattispecie, la data di entrata, sono di fatto del tutto esatti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21).

⁽²⁾ Regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1760, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda proposto il 7 febbraio 2005

(Causa C-46/05)

(2005/C 93/19)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 7 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Nicola Yerrell, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- a) dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, n. 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) ⁽¹⁾, o non avendo assicurato che le parti sociali abbiano stabilito mediante accordi le necessarie disposizioni, e/o non avendone informato la Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, e
- b) condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro il quale la direttiva doveva essere recepita è scaduto il 1° dicembre 2003.

⁽¹⁾ GUCE L 302, 1.12.2000, pag. 57.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein Hallinto-Oikeus (Finlandia), con ordinanza 4 febbraio 2005, nella causa Maija Terttu Inkeri Nikula

(Causa C-50/05)

(2005/C 93/20)

(Lingua processuale: il finlandese)

Con ordinanza 4 febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 febbraio 2005, nella causa Maija Terttu Inkeri Nikula, il Korkein Hallinto-Oikeus (Finlandia) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 33, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 ⁽¹⁾, relativo all'applicazione dei regimi di sicu-

rezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità vada interpretato nel senso che non è conforme al medesimo la determinazione dei contributi assicurativi di malattia in base alla quale, nello Stato membro ove risiede il pensionato, si prendono come base di computo dell'entità dei contributi stessi, oltre ai redditi pensionistici percepiti nello Stato di residenza, anche i redditi pensionistici percepiti in un altro Stato membro a condizione però che i contributi non superino l'ammontare della pensione percepita nello Stato di residenza, in una situazione in cui il pensionato ha diritto a norma dell'art. 27 del regolamento a prestazioni per malattia e maternità erogabili solo dall'ente del paese di residenza ed a carico di quest'ultimo.

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 9 febbraio 2005

(Causa C-54/05)

(2005/C 93/21)

(Lingua processuale: il finlandese)

Il 9 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Van Beck e M. Huttunen, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica di Finlandia, esigendo un'autorizzazione di transito per veicoli utilizzati ed immatricolati in un altro Stato membro, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi degli art. 29 CE e 30 CE;
- 2) condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.